



## Statuti del Consiglio Centrale Ticinese

### 1. Premessa

Il presente documento modifica e sostituisce il testo originale riportato sul manuale della *Società San Vincenzo de' Paoli Svizzera* (1988) da pag. 49 e seguenti.

### 2. Nome e Sede

Con il nome di *Consiglio Centrale Ticinese delle Conferenze San Vincenzo de' Paoli* (in seguito Consiglio) si costituisce un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Il Consiglio ha la sua sede in un luogo specifico nel Canton Ticino, presso una parrocchia o il domicilio del Presidente designato.

### 3. Scopo

Il Consiglio è un organo laico apartitico di ispirazione cristiana. Esso ha quale scopo di sostenere e coordinare le attività sociali e caritatevoli promosse dai membri. Nel perseguire i suoi scopi si ispira ai principi generali stabiliti dal Consiglio Superiore Svizzero e dal Consiglio Generale a livello internazionale.

### 4. Membri

Le Conferenze San Vincenzo de' Paoli con sede in Ticino sono membri del Consiglio. Possono pure essere ammessi membri individuali incaricati di funzioni speciali. L'ammissione di un nuovo membro deve essere approvata dall'Assemblea sociale, mentre le dimissioni seguono le disposizioni dell'art. 70 CCS.

### 5. Attività

Il Consiglio convoca almeno una volta all'anno una riunione con i rappresentanti dei membri, vale a dire i presidenti o sostituti designati delle Conferenze, e si impegna ad espletare tutti i compiti necessari al raggiungimento dello scopo sociale (art. 3), tra i quali in particolare :

- la comunicazione dei suggerimenti e direttive del Consiglio Superiore Svizzero e delle sue iniziative;
- la realizzazione e sorveglianza delle disposizioni statutarie;
- il mantenimento dei contatti con le Conferenze membri;
- l'organizzazione regolare di incontri o manifestazioni attinenti lo scopo sociale e spirituale dell'associazione;
- l'animazione delle Conferenze membri in perdita di velocità;



- la collaborazione ad istituire nuove Conferenze nel Cantone Ticino;
- la formazione di membri incaricati di mansioni speciali;
- la coordinazione con altre istituzioni locali;
- la coordinazione e la definizione di linee guida per i rapporti tra le Conferenze membri;
- la rappresentanza delle Conferenze membri verso le autorità religiose e civili a livello cantonale;
- l'aiuto a risolvere i problemi presso le Conferenze membri;
- ricevere i rapporti di attività e i conti delle Conferenze membri;
- procurare al Consiglio Superiore gli elementi per il rapporto generale.

## 6. Organi del Consiglio

Gli organi del Consiglio sono *l'Assemblea sociale*, il *Comitato*, i *Revisori dei conti*.

### 6.1 *Assemblea sociale*

L' *Assemblea sociale* costituisce l'organo superiore dell'associazione. Essa è convocata dal *Comitato* di regola entro il primo trimestre dell'anno. La convocazione si estende a tutti i soci [soci = affiliati alle Conferenze] delle Conferenze membri.

Il *Comitato* ha la facoltà di indire anche assemblee straordinarie in caso di necessità. Un'assemblea straordinaria può anche essere convocata quando un quinto dei soci lo richiede (art. 64 CCS). [soci = affiliati alle Conferenze]

L'*Assemblea sociale* si esprime sugli affari statuari e di legge non deferiti ad altri organi. In particolare:

- nomina i membri del *Comitato*;
- nomina i revisori dei conti;
- accetta il verbale dell'assemblea precedente;
- accetta l'ammissione di nuovi membri;
- approva i rapporti di attività e i conti annuali del *Comitato*;
- approva la revisione parziale o totale degli statuti;
- sorveglia l'operato del *Comitato* disponendo anche del diritto di revoca;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento dell'associazione e la revisione degli statuti per i quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Ciò in coerenza con l'art. 10.



## 6.2 Il Comitato

Il *Comitato* è l'organo direttivo ed esecutivo dell'associazione ed è incaricato di porre in essere tutte le misure necessarie al perseguimento dello scopo sociale (vedi art. 3 e 5). Ad esso spettano inoltre i seguenti compiti:

- eseguire le decisioni dell' *Assemblea sociale*;
- presentare un rapporto di attività all' *Assemblea sociale* per approvazione;
- gestire il patrimonio del *Comitato* e presentare i bilanci all' *Assemblea sociale* per approvazione

Il *Comitato* si compone di un minimo di cinque membri e un massimo di otto.

All'interno del *Comitato* vengono designate le seguenti cariche:

- Presidente,
- Vicepresidente,
- Assistente spirituale,
- Cassiere,
- Segretario,
- Membro.

I membri del *Comitato* vengono eletti singolarmente dall' *Assemblea sociale* (vedi punto 6.1.) e rimangono in carica per quattro anni, con possibilità di rielezione.

Essi possono essere scelti fra i soci appartenenti alle Conferenze membri oppure al di fuori di esse, ma in questo secondo caso solo se le competenze specifiche ne giustificano la nomina.

Il *Comitato* si riunisce periodicamente su convocazione del presidente, o su richiesta di un membro, sulla base delle esigenze operative. Le delibere avvengono alla maggioranza dei membri presenti alle riunioni; in caso di parità decide il voto del presidente.

## 6.3 I revisori dei conti

Due membri scelti fra i soci e nominati dall' *Assemblea sociale* (vedi art. 6.1.) avranno la funzione di revisori dei conti. Il loro mandato è annuale con possibilità di rinnovo.

Essi verificano la contabilità tenuta dal cassiere del *Comitato* almeno una volta all'anno e presentano il loro rapporto in occasione dell' *Assemblea sociale*.



www.sanvincenzoticino.ch

## 7. Mezzi finanziari

L'attività dell'associazione si finanzia attraverso i contributi delle Conferenze locali, lasciti, donazioni, contributi personali dei benefattori.

## 8. Decisioni relative alle spese

Il *Comitato* prende le decisioni riguardanti l'utilizzo dei fondi a disposizione. Delibere d'urgenza sono autorizzate di comune accordo fra il presidente ed il cassiere, ma andranno ratificate durante la seduta successiva del *Comitato*.

Il *Comitato* può predisporre anche regole speciali per l'attribuzione di fondi che hanno una destinazione particolare o vincolata.

In ogni caso esso è vincolato alla firma collettiva a due del cassiere, del presidente o del segretario.

L'utilizzo dei fondi deve essere sempre compatibile con lo scopo e le attività stabilite dal presente Statuto (vedi art. 3 e 5).

## 9. Responsabilità verso terzi

La responsabilità verso terzi è limitata unicamente agli averi dell'associazione. Ogni responsabilità personale dei membri che oltrepassi questo limite come pure l'obbligo di procedere a versamenti supplementari sono esclusi.

## 10. Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire solo a maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea sociale. Il patrimonio viene distribuito fra le Conferenze membri in parti uguali.

## 11. Disposizioni finali

Il presente Statuto può essere emendato con approvazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea sociale.

Per le disposizioni non previste dal presente Statuto si applicano le disposizioni del diritto delle associazioni contenute nel Codice civile svizzero e nel Codice delle obbligazioni.

## 12. Entrata in vigore

Il presente Statuto è approvato dall'**Assemblea del 12 marzo 2016** ed entra subito in vigore.

Il Presidente :  
Gianfranco Plebani

Il Segretario :  
Gabriele Domenighetti